



### **Decreto dell'Amministratore Unico n. 6 del 30.12.2025**

#### **LEGGE REGIONALE N.22 DEL 20 MAGGIO 2014 - ART. 18 – COSTITUZIONE UFFICIO PER LA GESTIONE STRALCIO**

**Premesso che:**

- con Legge Regionale n. 22 del 20 maggio 2014 è avvenuto il “*Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli Enti regionali operanti nel settore*”;
- ai sensi dell’art. 6 della Legge 20 maggio 2014 n. 22 e s.m.i., “*Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA)*”;
- con Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 è stata istituita l’Arca Sveva Ofantina, al pari delle altre Agenzie, ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica;
- la Legge Regionale n. 22/2014, come modificata con L.R. n. 42/2024, ha stabilito che “Nelle more del raggiungimento della piena autonomia gestionale e finanziaria e comunque non oltre il 1° gennaio 2026, l’ARCA Puglia provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari, in particolare dello Statuto e dei regolamenti di funzionamento, nonché all’individuazione della prima struttura tecnico amministrativa mediante il supporto in tutte le sue attività di ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata, le quali forniscono i propri servizi gestionali, amministrativi, contabili e di ulteriore natura necessaria, ivi compreso il personale”;
- la Giunta Regionale, con deliberazione del 19 giugno 2025 n. 866, ha proceduto ad approvare lo statuto di Arca Sveva Ofantina;
- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 1 del 14.11.2025 è stato adottato lo Statuto di Arca Sveva Ofantina;

**Considerato che:**

- l’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 22/2014, così come sostituito dall’articolo 121, comma 1, lettera l), della L.R. Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, prevede che “L’Amministratore unico costituisce, entro il 31 dicembre 2025, apposito ufficio per la gestione stralcio composto dall’Amministratore unico, dal Direttore ove nominato, dal Presidente del Collegio sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi aggiuntivi di funzionamento”;
- l’Ufficio per la gestione stralcio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della L.R. n. 22/2014, “Entro novanta giorni (...) predisponde la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la gestione speciale e dei contenziosi legali in essere”;
- l’art. 20, comma 2, della L.R. Puglia n. 22/2014 prevede che “Nelle more del raggiungimento della piena autonomia gestionale e finanziaria e comunque non oltre il 1° gennaio 2026, l’ARCA Puglia provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari, in particolare dello

*Statuto e dei regolamenti di funzionamento, nonché all'individuazione della prima struttura tecnico amministrativa mediante il supporto in tutte le sue attività di ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata, le quali forniscono i propri servizi gestionali, amministrativi, contabili e di ulteriore natura necessaria, ivi compreso il personale”;*

- *occorre procedere alla costituzione dell’Ufficio per la Gestione Stralcio;*

**Atteso che**, allo stato, l’ARCA Sveva Ofantina non dispone di personale dipendente e non vi è stata la nomina del Collegio dei Sindaci ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/2014, si ritiene, pertanto, che l’“Ufficio per la gestione stralcio” debba essere costituito, ai fini del corretto funzionamento, dall’Amministratore Unico, con funzioni di sovrintendenza ai lavori dell’Ufficio e di adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali;

**Visto** lo Statuto dell’ARCA Sveva Ofantina;

**Con** i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014 e s.m.i.

#### COSI' DECRETA

1. la premessa forma parte integrante del presente decreto;
2. che l’“Ufficio per la gestione stralcio”, per le motivazioni di cui in premessa, debba essere costituito, al fine di un corretto funzionamento dall’Amministratore Unico, con funzioni di sovrintendenza ai lavori dell’Ufficio e di adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di dare celere attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa regionale vigente.

F.to L’Amministratore Unico  
Avv. Pietro Augusto de Nicolo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993